



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 100

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.
Misure su alcune zone cittadine per evitare episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19. Validità fino al 7 settembre 2020.

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4.

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri dell'11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, in vigore dal 30 luglio 2020, con il quale sono stati prorogati al 15 ottobre 2020 i termini previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Vista l'ordinanza n. 30/2020 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020”.

Vista l'ordinanza n. 32/2020 del 20 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020”.

Vista l'Ordinanza n. 37/2020 del 12 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria della disposizione di cui al DPCM 11 giugno 2020”.

Vista l'Ordinanza n. 45/2020 del 13 luglio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria ad oggetto “Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria della disposizione di cui al DPCM 11 giugno 2020”.

Dato atto che con l'ordinanza n. 45/2020 del 13 luglio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria è stato adottato, sul territorio della regione Liguria, il documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” 20/127/CR7ter-a/COV19 approvato in data 9 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Vista l'ordinanza n. 52/2020 dell'8 agosto 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria ad oggetto “Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 7 agosto 2020”.

Atteso che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 61 del 29 maggio 2020 ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000. Misure su alcune zone cittadine per evitare episodi di assembramento a scopo di prevenzione del contagio di COVID-19”, efficace fino alle ore 03.00 del 14 giugno 2020.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 72 del 16 giugno 2020 ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000. Misure su alcune zone cittadine per evitare episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19. Validità fino al 14 luglio 2020”, efficace fino alle ore 03.00 del 12 luglio 2020.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 81 del 16 luglio 2020 ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000. Misure su alcune zone cittadine per evitare episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19. Validità fino al 31 luglio 2020”, efficace fino alle ore 03.00 del 1 agosto 2020.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 90 del 31 luglio 2020 ad oggetto "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000. Misure su alcune zone cittadine per evitare episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19. Proroga ordinanza n. 81/2020."

Rilevato che

- a seguito dell'apertura dei pubblici esercizi, prima dell'emissione dell'Ordinanza Sindacale n. 61 del 29 maggio 2020, in alcune zone cittadine, come documentato, si sono verificati sia assembramenti di persone che il mancato rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle misure di prevenzione COVID-19;
- gli assembramenti si sono determinati nella c.d. Zona della Movidà (piazza Brescia, via Gaudio e nelle strade vicine) in prossimità degli esercizi presenti in loco, nei quali è consentito il consumo per asporto della bevande, alcoliche e analcoliche, dove gli avventori, presa la consumazione, si aggregano;
- tali assembramenti rappresentano un pericolo in quanto favoriscono il contagio da Covid-19 e sono vietati dalla normativa nazionale e regionale;
- a seguito delle Ordinanze Sindacali n. 61/2020, n. 72/2020, n. 81/2020 e 90/2020, citate, il fenomeno sopra descritto non si è più manifestato, anche in conseguenza dei controlli svolti dalle forze di polizia per il rispetto delle misure imposte dai provvedimenti.

Ritenuto necessario confermare le misure adottate con le citate Ordinanze Sindacali n. 61 del 29 maggio 2020, n. 72 del 16 giugno 2020, n. 81 del 6 luglio 2020 e 90/2020 del 31 luglio 2020, al fine di garantire il proseguimento del rispetto delle misure previste dalle norme in vigore per il contrasto e il contenimento dell'epidemia da Covid-19 nelle zone dove è più concentrata la presenza di locali di ristorazione e somministrazione in cui si sono verificati assembramenti.

Dato atto che la situazione descritta, pur contingentando gli ingressi e limitando la somministrazione delle bevande, non permette la possibilità di garantire continuamente il mantenimento della distanza sociale per cui è necessario indossare sempre la mascherina nelle zone individuate.

Dato atto che i titolari dei pubblici esercizi della zona di piazza Brescia, piazza Sardi e via Gaudio inferiore, sentiti per le vie brevi, hanno confermato la presenza di stewards a cura dei medesimi e concordato l'esclusione della vendita di bevande per asporto.

Ribadito quanto emerso nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 27 maggio 2020, sul D.L. 16 maggio, n. 33, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, Misure attuative, con specifico riferimento alle ipotesi di assembramento, specie nella c.d. Movidà.

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato, dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze – dott. Claudio Frattarola – il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Nei giorni 14, 15, 21, 22, 28 e 29 agosto, 4 e 5 settembre 2020, dalle ore 19.00 alle ore 3.00 del giorno successivo

- nell'area di **piazza Brescia, piazza Sardi e via Gaudio inferiore** (da via N. Bixio a via Roma):
 - il contingentamento dell'accesso nella zona al verificarsi di assembramenti ovvero alla presenza di un numero di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro, previsto dalla normativa, secondo le disposizioni impartite dalle forze di polizia intervenute; è consentito sempre l'accesso ai residenti, agli operatori delle attività e alle persone dirette ai pubblici esercizi con disponibilità di posti a sedere all'interno dei locali e nell'aree in concessione;
 - ai proprietari dei locali di provvedere a mezzo di stewards all'orientamento degli avventori per evitare assembramenti e il mancato rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro, previsto dalla normativa, avvisando le forze di polizia in caso di mancato rispetto;
 - il divieto ai pubblici esercizi di somministrare e vendere bevande, alcoliche e analcoliche, per asporto;
 - il divieto di consumare bevande, alcoliche e analcoliche, sulle aree pubbliche, ad eccezione dei clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi e con il rispetto del distanziamento sociale di 1 metro;
 - obbligo di usare correttamente la mascherina di protezione delle vie respiratorie, in aggiunta al distanziamento interpersonale di 1 metro, ad eccezione:
 - dei clienti dei pubblici esercizi seduti, tenuti al rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro;
 - dei soggetti non obbligati dall'art. 1, comma 1, secondo periodo (minori di anni 6 - disabilità non compatibile con l'uso della mascherina ovvero ai soggetti che interagiscono con i predetti) del DPCM 7.8.2020;

- nelle aree di **via Gioberti – superiore e inferiore – via Gaudio superiore e corso Mombello**:
 - il divieto ai pubblici esercizi di somministrare e vendere bevande, alcoliche e analcoliche, per asporto;
 - il divieto di consumare bevande, alcoliche e analcoliche, sulle aree pubbliche, ad eccezione dei clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi e con il rispetto del distanziamento sociale di 1 metro;
 - obbligo di usare correttamente la mascherina di protezione delle vie respiratorie, in aggiunta al distanziamento interpersonale di 1 metro, ad eccezione:
 - dei clienti dei pubblici esercizi seduti, tenuti al rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro;
 - dei soggetti non obbligati dall'art. 1, comma 1, secondo periodo (minori di anni 6 - disabilità non compatibile con l'uso della mascherina ovvero ai soggetti che interagiscono con i predetti) del DPCM 7.8.2020.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'articolo 650 del Codice penale. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e per le procedure previste nello stesso articolo.

DISPONE che

la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- comunicata ai soggetti interessati.

Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE che

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 12 agosto '20

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(Documento firmato digitalmente)